



Tribunale di Milano

Sezione Lavoro

N. R.G. 8960/2022

Il Giudice Eleonora Palmisani,

visto il provvedimento di assegnazione della causa promossa da

FILOMENA PETRUZZELLI

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

preso atto dell'art. 221 co.7 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 come modificato dalla legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020, che consente al giudice "con il consenso preventivo delle parti" di disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti e dagli ausiliari del giudice, si svolga mediante collegamento da remoto

FISSA

l'udienza in data **26/01/2023**, alle ore **10:30**,

Manda al ricorrente di notificare ricorso e pedissequo decreto alla controparte nel termine di legge.

Avverte il convenuto che, al fine di non incorrere nelle decadenze di legge, la costituzione in giudizio deve avvenire almeno 10 giorni prima della data come sopra fissata, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Invita parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della documentazione attestante la notificazione dell'atto introduttivo; nel caso di notifica telematica, si invita a depositare le relative ricevute in formato .eml o .msg



AVVERTE

- che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti ed alle parti personalmente mediante collegamento **alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale**
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:fCf811q6L8TMguOVKQGKcv8Ex9_NZA8U0Pol6s1DaE1@thread.tacv2/1665752405291?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%222de48c80-a9ed-4eaf-90bf-69efa07712f9%22%7D
- che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante “*richiesta di visibilità*”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;
- che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
- **che il consenso/ dissenso alla modalità di trattazione da remoto dovrà essere comunicato mediante nota depositata in via telematica entro 7 giorni dalla data dell'udienza; in caso di mancata comunicazione entro il termine indicato si presumerà prestato il consenso; in caso di dissenso anche di una sola delle parti l'udienza sarà trattata in presenza nella stanza del giudice;**

INVITA

i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.



14/10/2022

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Eleonora Palmisani

